

CITTÀ DI PINETO



Città di Pineto

"Comune Operatore di Pace"
(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSEDIAMENTO E L'ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2012

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Norme generali
- Art. 3 - Apertura nuovi esercizi
- Art. 4 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 5 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici
- Art. 6 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici
- Art. 7 - Ampliamento dei locali
- Art. 8 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati
- Art. 9 - Subingresso - reintestazione - cessazione (art. 7 L. 287/91)
- Art.10 - Subentro e contestuale trasferimento di sede
- Art.11 - Commissione pubblici esercizi
- Art.12 - Servizi e installazioni accessori all'esercizio
- Art.13 - Provvedimenti comunali di revoca/decadenza
- Art.14 - Sanzioni
- Art.15 - Entrata in vigore
- Art.16 - Pubblicità aggiuntiva

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede ed il subingresso dei pubblici esercizi di cui alla Legge 25 agosto 1991, n.287;
2. Nell'adozione del presente regolamento, il Comune si ispira all'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

Art. 2
Norme generali

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con contingente numerico o degli esercizi di cui all'art.5, lettera d) del presente Regolamento, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente. Allo stesso spetta altresì, il rilascio dei provvedimenti di diffida e decadenza.
3. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata nell'ambito della disponibilità numerica e previo parere favorevole dell'A.S.L. locale.
4. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata, purchè in presenza dei requisiti prescritti, entro 60 giorni dall'istanza o, se conseguente al bando, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria.
5. I termini sono interrotti qualora la domanda sia incompleta o vi sia necessità di parere esterno all'Ente. In mancanza di provvedimento di interruzioni dei termini, dalla data di completezza della domanda, allo scadere del 60° giorno, l'autorizzazione è acquisita per silenzio-assenso.
6. Il Comune provvederà comunque al rilascio dell'autorizzazione, qualora sussistano tutti i requisiti, in caso contrario potrà negare l'autorizzazione e disporre la chiusura dell'esercizio qualora il contrasto sia insanabile.
7. Ai sensi dell'art.19 della L.241/90 e successive modificazioni, gli esercizi di somministrazione elencati all'art.5 del presente Regolamento e non sottoposti a limiti numerici, sono soggetti a denuncia di inizio attività, purchè in possesso di autorizzazione sanitaria e muniti, ove prescritto dell'autorizzazione ex art.68 del T.U.L.P.S.
8. Spetta al Comune la verifica d'ufficio, ricevuta la denuncia, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, disponendo con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fatta salva la possibilità per l'interessato di rimuovere i contrasti entro il termine assegnatogli.
9. Il Comune prenderà atto della denuncia di inizio attività con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme alla denuncia trasmessa. La

comunicazione di presa d'atto ha tutti gli effetti del provvedimento autorizzatorio.

10. I provvedimenti autorizzatori, comunque emessi, sono validi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Qualora non siano intervenute variazioni nei locali dell'esercizio di somministrazione o in caso di ampliamenti della superficie di somministrazione, già comunicati al Comune o dallo stesso autorizzati, il provvedimento autorizzatorio è da ritenersi rinnovato e valido a tutti gli effetti per il quinquennio successivo, a condizione che l'esercente trasmetta dichiarazione di prosecuzione attività indicando le eventuali modificazioni intervenute.
11. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Comune, nelle ipotesi previste dalla normativa, accerta la conformità dei locali ai criteri stabiliti dal D.M.I. 564/92 e successive modificazioni, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.
12. Il titolare dell'autorizzazione, sia di nuova apertura che in caso di trasferimento di sede di un esercizio in attività, è tenuto ad attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.
13. L'attività può essere sospesa per un massimo di 12 mesi, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessità. Superato tale termine, l'autorizzazione decade.
14. La sospensione di attività di un esercizio autorizzato deve essere comunicato entro 30 giorni dal suo inizio. In mancanza di comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art.14 del presente regolamento.

Art.3

Apertura nuovi esercizi

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Legge 25 agosto 1991, n.287, l'apertura di nuovi pubblici esercizi, è ammessa solo nell'ambito del contingente numerico fissato dal Sindaco ai sensi dell'art.2, comma 1, della Legge 05 gennaio 1996, n.25.
2. Non concorrono alla formazione del contingente numerico le autorizzazioni di cui all'art.5 del presente regolamento.

Art. 4

Autorizzazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art.31, comma 2°, della Legge 7 dicembre 2000, n.383, alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'art.3, comma 4, della Legge 25 agosto 1991, n.287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla

condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti il commercio, di cui alla Legge 11 giugno 1971, n.426.

2. Le disposizioni di cui alla citata legge 11 giugno 1971, n.426, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, ai sensi dell'art.52, comma 17°, della Legge 28 dicembre 2001, n.448. Pertanto, in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, le attività di somministrazioni sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e sono consentite a soggetti non iscritti al REC (Registro esercenti il Commercio).

Art. 5

Autorizzazioni non soggette a limiti numerici

1. Le attività, di cui all'art.3, comma 6°, della L. 287/91, non concorrono alla formazione del contingente numerico, ma necessitano di provvedimento amministrativo e/o di presa d'atto della denuncia di inizio attività, che consenta la somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e all'interno delle stazioni ferroviarie;
 - d) negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari - tipologia C di cui all'art.5 della L.287/91. Il principio di "prevalenza" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli corporativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - f) somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 - h) Nei mezzi di trasporto pubblico.

Art. 6

Autorizzazioni soggette a limiti numerici

1. L'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi può essere rilasciata solo a seguito di bando pubblico.
2. L'Amministrazione Comunale emana apposito bandi pubblici, per tipologia di esercizio, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è

verificata la disponibilità delle licenze da rilasciare a seguito di variazione del parametro numerico ovvero dalla data di rinuncia, revoca o decadenza di un'autorizzazione in essere.

3. Tra le domande pervenute entro il termine di scadenza indicato nel bando, verrà formata una graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
 - a) disponibilità effettiva del locale, in base ad idoneo titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione, ecc.);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n.426, del richiedente e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante o del delegato;
 - c) ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'Ente della domanda.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, di cui al precedente comma, non si tiene conto delle domande di rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio presentate prima dell'emanazione del bando o dopo la scadenza del termine indicato nello stesso.
5. In sede di partecipazione al bando dovrà essere indicato il locale in cui deve essere ubicato l'esercizio. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale medesimo dovrà essere tale da possedere fin dall'inizio, o entro il termine di inizio di attività, prescritto dalle norme vigenti, tutti i requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché i requisiti di sorvegliabilità prescritti dal D.M. 564/92 e successive modificazioni, pena l'archiviazione della pratica.
6. L'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente.
7. L'autorizzazione verrà rilasciata, solo in presenza dei requisiti morali e professionali, purchè sia garantita la sorvegliabilità dei locali ed il rispetto delle norme sanitarie per la tipologia di esercizio, risultante dai documenti da allegare alla domanda e da autodichiarazioni, che individuino i locali, la rispondenza alle norme igienico-sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale, di sorvegliabilità dei locali.
8. L'autorizzazione rilasciata è valida solo per il locale individuato. La variazione della sede dell'esercizio è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 7

Ampliamento dei locali

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione, è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune, cui devono essere allegati i documenti prescritti per il rilascio di nuova autorizzazione.

2. Il Comune prenderà atto della variazione intervenuta con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.

Art.8

Trasferimento di sede di esercizi autorizzati

1. Il trasferimento di sede è a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture. Con la concessione della nuova autorizzazione, a seguito di trasferimento in altri locali, cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria. Alla sua cessazione si provvede d'ufficio.
2. I trasferimenti di sede sono autorizzabili, previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M.17.12.1992, n.564 e D.M.5.08.1994, n.534.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, che viene dichiarata con provvedimento del Responsabile del servizio.
4. Non possono essere trasferiti separatamente dalle attività principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture ed elencati ai punti b), c), d) e) e g) dell'art.5 del presente regolamento.

Art. 9

Subingresso, reintestazione, cessazione

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione stessa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'attività e a condizione che il subentrante sia regolarmente scritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali, ed il subentrante deve fare richiesta a suo nome dell'autorizzazione, nella quale deve espressamente dichiarare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di legge;
 - b) che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari;
 - c) di essere in possesso dell'idoneità personale alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la

sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.

4. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
5. La richiesta di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro 1 anno dalla morte del titolare o entro 6 mesi dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
6. Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto al REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, può iniziare l'attività *solo* dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto la licenza.
7. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
8. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.
9. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

Art. 10

Subingresso e contestuale trasferimento di sede

1. In caso di richiesta di subingresso e contestuale trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) qualora l'esercizio sia in attività, il subentrante può proseguirla, previa richiesta del subentro entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa. Una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, l'intestatario dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque decaduta d'ufficio.
2. Qualora l'attività dell'esercizio, oggetto del subingresso sia sospesa, il subentrante può:
 - a) attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione e una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque decaduta d'ufficio.
 - b) non attivare l'esercizio nella sede originaria, ma attivare, invece, nella nuova

sede entro la data di scadenza della sospensione, purchè in possesso di autorizzazione e comunque entro 180 giorni dal rilascio di quest'ultima. Qualora tale periodo sia insufficiente, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato, l'autorizzazione decade.

Art.11
Commissione pubblici esercizi

1. La Commissione Pubblici Esercizi, prevista dalla Legge 287/91, esprime pareri sulla modifica del contingente numerico.
2. La Commissione viene informata nella prima seduta utile delle autorizzazioni rilasciate, dei subingressi intervenuti e dei trasferimenti di sede.

Art.12
Servizi e installazioni accessori all'esercizio

1. All'interno dei pubblici esercizi possono essere installati apparecchi radio-televisivi, juke-box, video-giochi, giochi leciti, ecc., previo rilascio di apposita autorizzazione e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art.13
Provvedimenti comunali di revoca/decadenza

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio;
 - b) qualora l'attività resta sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro esercenti il commercio;
 - d) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M.564/92 e successive modificazioni;
 - e) perdita dei requisiti morali di cui agli artt.11 e 92 dl TULPS;
 - f) qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione è stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili, oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

Art.14
Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza autorizzazione per nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento o subingresso non comunicato nei termini, ovvero quando questa sia revocata o sospesa, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 e, con provvedimento motivato, si ordina la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, ferme restando le conseguenze penali prescritte per legge.

L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni.

2. Le violazioni alle disposizioni della L.287/91, ad eccezioni degli orari, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
3. La violazione delle disposizioni inerenti gli orari dei pubblici esercizi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00.
4. Alle sanzioni previste ai precedenti commi 2 e 3, con provvedimento motivato, si può aggiungere la sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art.17-ter del TULPS.

Art.15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente alla intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.

Art.16

Pubblicità aggiuntiva

1. Ai sensi dell'art.26 della legge 241/90 e del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.